

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 695**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**dal Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**e dal Ministro degli affari esteri**

(RUGGIERO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2001**

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001,  
n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni  
delle misure adottate nei confronti della fazione afghana  
dei Talibani

## **INDICE**

|                        |             |   |
|------------------------|-------------|---|
| Relazione .....        | <i>Pag.</i> | 3 |
| Disegno di legge ..... | »           | 5 |
| Decreto-legge .....    | »           | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nella riunione del 19 dicembre 2000 - nel confermare il contenuto delle precedenti risoluzioni, ed in particolare la n. 1267 del 15 ottobre 1999 - ha adottato la risoluzione n. 1333 concernente misure sulla situazione in Afghanistan. Le risoluzioni, emanate ai sensi del capitolo VII della Carta, obbligano tutti gli Stati membri a porre in essere misure sanzionatorie nei confronti della fazione afghana nota come «i Talibani» fino a quando essi proteggeranno il terrorista di nazionalità saudita Usama bin Laden. Le misure consistono nel divieto di decollo e atterraggio sul territorio degli Stati membri di vettori detenuti, noleggiati o operati dai Talibani - salvo eccezioni da autorizzare su base individuale dal Comitato ONU per le sanzioni - e nel congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dai Talibani presso banche e altre istituzioni finanziarie presenti sul territorio degli Stati membri.

Il Consiglio dell'Unione europea, nella riunione del 26 febbraio 2001, ha adottato una posizione comune (2001/154/PESC) che ha imposto le misure restrittive previste dalla anzidetta risoluzione n. 1333 del 2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a seguito alla mancata consegna da parte dei Talibani di Usama Bin Laden, ai sensi della suddetta risoluzione, esortando altresì i Talibani a cessare di offrire asilo a terroristi internazionali, a loro organi e ad adottare con urgenza misure per consentire di assicurare alla giustizia i responsabili di atti terroristici.

L'adozione di misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 1333 del 2000 del Consiglio di sicurezza rientrano nell'ambito

di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea. Si è tuttavia resa necessaria una normativa comunitaria per dare attuazione alle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza e per garantire la certezza del diritto all'interno della Comunità.

Per i motivi suesposti il Consiglio dell'Unione europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 467/2001 del 6 marzo 2001, che, oltre all'indicazione delle misure da adottare contro i Talibani, dispone che gli Stati membri impongano sanzioni in caso di violazione del dettato del regolamento stesso.

Nonostante il regolamento sia, ai sensi dell'articolo 249 (ex articolo 189) del Trattato istitutivo della Comunità europea, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di rango primario che definisca il regime sanzionatorio da applicare verso chiunque violi le disposizioni che impongono il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, nonché le disposizioni procedurali. Tali aspetti non sono stati definiti in maniera compiuta nel Regolamento comunitario.

Il presente provvedimento non è inteso a modificare leggi esistenti essendo suo unico scopo quello di integrare e chiarire le disposizioni del regolamento (CE) n. 467/2001 già recepite e vincolanti nell'ordinamento giuridico italiano. La sua adozione si rende necessaria per consentire all'Italia di adempiere compiutamente agli obblighi internazionali ed in sede comunitaria.

Sono previste le seguenti disposizioni necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 467/2001 nell'ordinamento interno.

Con l'articolo 1, comma 1, si dichiara la nullità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001. Nel comma 2 del medesimo articolo, si definisce la sanzione amministrativa per chiunque compia tali atti, consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

L'articolo 2 dispone l'obbligo per i soggetti indicati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 467/2001 di fornire all'autorità competente per l'Italia, indicata nell'Allegato II del regolamento stesso - il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III, Divisione IX ed il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, Divisione IV - le informazioni concernenti l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dalla formazione degli stessi, se successiva. Tali informazioni, come prescritto dal regolamento (CE) n. 467/2001, saranno trattate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riservatezza e ai sensi dell'articolo 284 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che disciplina le modalità di acquisizione da parte della Commissione

europea di ogni informazione necessaria all'esecuzione della propria attività e le modalità di effettuazione di eventuali verifiche di controllo.

Nel comma 2 si dispone che chiunque non ottemperi al disposto del comma 1 è assoggettato ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio dello stesso.

L'articolo 3 rinvia alle disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni delle disposizioni della legge, nonché l'irrogazione delle relative sanzioni.

Con l'articolo 4 si dispone che i divieti previsti dal decreto cessino di avere efficacia dalla data in cui saranno sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento (CE) n. 467/2001. Tale effetto opera comunque *ex nunc*. Le nullità dichiarate e le sanzioni irrogate pendenti alla vigenza del regolamento (CE) n. 467/2001, nonché dichiarate o irrogate successivamente ma per atti compiuti a regolamento in vigore, restano quindi pienamente valide.

L'adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e non necessita di successivi atti amministrativi per la sua attuazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001.*

**Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.

2. Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

#### Articolo 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma in denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

#### Articolo 3.

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

#### Articolo 4.

1. I divieti previsti nel regolamento oggetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, cessano di avere efficacia dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento medesimo.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – MARZANO –  
RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI